



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 5412025 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 17 dicembre 2007

Prot. n. 9629/U/24

Circolare n. 992

N. allegati ==

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.SS.

e p. c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

Al Signor Presidente del Consiglio di
Amministrazione ENPA CL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria:

- A.N.C.L.
- S.I.R.C.L.A.
- F.E.NA.SI.C.L.
- L.A.C.L.

Loro Sedi

Oggetto: valenza dei titoli accademici ai fini dell'iscrizione nel Registro Praticanti dei Consigli Provinciali.

A seguito di numerosi quesiti in ordine all'oggetto, si ritiene opportuno fornire chiarimenti sulla riforma del titolo di studio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro di cui alla lett. b) art. 5 Ter del Decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 convertito in legge 6 aprile 2007, n. 46.

Com'è noto la disposizione di cui sopra, scaturita dalle pressanti richieste della Categoria, ha perseguito il preciso obiettivo di elevare il titolo di studio valido per l'accesso alla professione stralciando i diplomi di "maturità di scuola secondaria secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali", intendendo lasciare inalterati i titoli di studio universitari riferiti alle lauree in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali o di scienze politiche, previsti dal previgente ordinamento universitario.

Il novellato art. 3 della legge 12/1979, secondo gli intendimenti della Categoria ha dovuto peraltro tenere conto dell'intervenuta riforma universitaria e degli innumerevoli corsi, nel frattempo istituiti in diverse facoltà italiane, di diplomi universitari o lauree triennali in consulenza del lavoro.



Dal che la nuova formulazione della lett. d) comma 2 del citato art. 3: “abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche”.

La riforma dell’architettura didattica dei corsi di studio universitari, è intervenuta in due momenti temporali distinti:

1. istituzione di corsi di laurea rispettivamente della durata di tre e cinque anni (commi 4 e 5 dell’art. 3 D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – corso di laurea e corso di laurea specialistica), classificate nelle varie discipline con il D.M. 4 agosto 2000, in G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000 (lauree) e D.M. n. 18 del 23 gennaio 2001 (lauree specialistiche);
2. ridefinizione dei titoli e corsi di studio in quelli delle “laurea” (L.) e “laurea magistrale” (L.M.) di cui all’art. 3 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e conseguenti Decreti 16 marzo 2007 (GG.UU. n. 155 del 6 luglio 2007 e n. 157 del 9 luglio 2007) sulle rispettive classi di appartenenza.

La riconducibilità “agli insegnamenti delle facoltà” di cui all’art. 3 legge 12/1979 è da considerarsi pertanto assorbita dai nuovi percorsi didattici. Oggi gli studenti accedono non direttamente alle facoltà, ma ai corsi di laurea, di lauree magistrale ecc. e non più come avveniva nel passato, quando i corsi erano strettamente legati a specifiche facoltà, in quanto regolati a livello centrale (legislativo o ministeriale).

Si è provveduto quindi ad individuare, con riferimento ai vecchi corsi di studio istituiti nelle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche, le corrispondenti classi delle lauree triennali e quinquennali, alle quali l’attuale ordinamento universitario attribuisce valore legale, contenenti analoghe formative di base e caratterizzanti, avuto riguardo all’epoca di conseguimento del titolo accademico.

Nel caso di soggetti che abbiano conseguito il titolo accademico in vigenza dei DD.MM. 4 agosto 2000 e 19 ottobre 2000, saranno validi ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti Consulenti del Lavoro:

- a) *Titolo di Laurea appartenente a:*
Classe 2 delle lauree in scienze dei servizi giuridici;
Classe 15 delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
Classe 17 delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale;
Classe 28 delle lauree in scienze economiche;
Classe 31 delle lauree in scienze giuridiche.
- b) *Titolo di laurea specialistica appartenente a:*
Classe 22/S delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
Classe 70/S delle lauree specialistiche in scienze della politica;
Classe 84/S delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendale.

Nel caso di soggetti che abbiano conseguito, invece, il titolo accademico in vigenza dei DD.MM. 16 marzo 2007 e del D.M. 25 novembre 2005 in G.U. n. 293 del 17 dicembre 2005, quest’ultimo per quanto attiene la laurea magistrale in giurisprudenza, saranno validi ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti Consulenti del Lavoro:



- a) *Titolo di laurea appartenente a:*
Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;
Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;
Classe L-33: scienze economiche;
Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.
- b) *Titolo di laurea magistrale appartenente a:*
Classe LM-62: scienze della politica;
Classe LM-77: scienze economico-aziendali;
Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.

Inoltre, riguardo all'equipollenza dei titoli accademici, deve precisarsi che la stessa può essere sancita attraverso un provvedimento legislativo o attraverso un decreto ministeriale.

La generalità dei provvedimenti amministrativi emanati in materia di equipollenza sono finalizzati esclusivamente all'accesso dei concorsi o al pubblico impiego, mentre non si registra nel nostro ordinamento legislativo di equipollenza tra lauree valide ai fini dell'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)

MEC/rc